



CONSORZIO
RESIDENZE
REALI SABAUDE

**Accordo quadro per la fornitura di materiali e
attrezzature per attività manutentive giardini e
attività edili e impiantistiche**

Ente Appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

art. 1.	DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 2.	OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	12
art. 3.	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	3
art. 4.	OGGETTO DELLA FORNITURA	4
art. 5.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
art. 6.	ELENCO PREZZI A BASE DI GARA	6
art. 7.	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	7
art. 8.	CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.....	8
art. 9.	MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA.....	8
art. 10.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	9
art. 11.	GARANZIE	10
art. 12.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
art. 13.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
art. 14.	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	11
art. 15.	LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE	11
art. 16.	INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	11
art. 17.	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	13
art. 18.	RECESSO	14
art. 19.	PAGAMENTO DELLE FATTURE	14
art. 20.	REVISIONE PREZZI DELL'APPALTO ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE	16
art. 21.	VARIANTI E VARIANTI ENTRO IL 20 PER CENTO	16
art. 22.	GARANZIA DEFINITIVA.....	17
art. 23.	DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO. SUBAPPALTO.....	17
art. 24.	FORO COMPETENTE	18
art. 25.	NORME DI RINVIO	18
art. 26.	TRATTAMENTO DATI.....	18

art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture che il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in seguito **"Consorzio"** o **"Amministrazione"** o **"Stazione Appaltante"**) vorrà di volta in volta eseguire.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per le singole forniture.

Si precisa che il punto vendita che si occuperà della fornitura, dovrà essere il più vicino tra le filiali disponibili e comunque compreso nell'area della Città Metropolitana di Torino.

art. 2. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.

Il presente accordo quadro ha durata di 2 anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Il Consorzio potrà prorogare la durata dell'accordo quadro per un periodo opzionale di ulteriori 2 anni. Il Consorzio si riserva l'insindacabile facoltà di affidare o meno tale attività opzionale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Consorzio potrà affidare le singole forniture.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti al successivo art. 6.

art. 3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 120.000,00 (IVA esclusa), sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 di cui:

- € 60.000,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le forniture contabilizzate, secondo "i cataloghi a base di gara", per la durata di 2 anni;
- € 60.000,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le forniture contabilizzate, secondo "i cataloghi a base di gara", per la durata opzionale di ulteriori 2 anni;

Sull'elenco dei cataloghi posti a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il ribasso offerto sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice.

Sono a carico dell'impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nella sede di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso.

Sono a carico del Consorzio gli eventuali costi RAEE.

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, il Consorzio affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze, senza che per tale ragione l'Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.

Il Consorzio è libero di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che il Fornitore possa

opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite **all'art. 9**.

art. 4. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di utensili e accessori, attrezzatura e accessori, materiali e prodotti da lavoro, impiegati principalmente nei seguenti lavori: giardinaggio, edili, elettrici, falegnameria, idraulica, meccanica, riparazioni mezzi.

A titolo informativa si riporta un elenco, puramente indicativo e non esaustivo, delle principali categorie di articoli oggetto dell'accordo quadro:

UTENSILI E ACCESSORI, ATTREZZATURA E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO:

POMPE IRRORATRICI, CARIOLE, TAGLIA ERBE, TAGLIABORDI, TRONCA RAMI, TANICHE, TESTINE DECESPUGLIATORI, FILO DECESPUGLIATORE, AFFILA CATENE, OLIO SINTETICO, PROTETTIVO PER MOTOSEGHE, ACCETTE, ANNAFIATORI, COLTELLI SERRAMANICO, TRIVELLE A MOTORE E A MANO, SEGACCI POTATURA, RASTRELLI, FALCIOLE, ZAPPE PER GIARDINO, BADILI, VANGHE, FORCHE PER GIARDINO, FORBICI PER POTATURA, SVETTATOI, FORBICI TELESCOPICHE, TRAPIANTATOI, SARCHIATORI, ZAPPINI, FORCHETTE PER GIARDINO, PIANTABULBI A MOLLA, SCOPE RACCOGLIFOGLIE, SACCHI RACCOGLIERA, CARRELLI PORTACASSE, AVVOLGITUBO, TELI E PICCHETTI PER PACCIAMATURA, COMPRESSORI, DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, TAGLIASIEPE, RASAERBE, ATOMIZZATORI A ZAINO, SOFFIATORI, ARIEGGIATORI

UTENSILI E ACCESSORI, ATTREZZATURA E ACCESSORI PER LAVORI DI VARIO GENERE (EDILI, ELETTRICI, FALEGNAMERIA, IDRAULICA, MECCANICA, RIPARAZIONI MEZZI).

CHIAVI DI MANOVRA, CHIAVI COMBinate, CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI, INSERTI E CHIAVI A MASCHIO, PINZA CHIAVE, CONTENITORI E ASSORTIMENTI, GIRAVITE E INSERTI, GIRATUBI, CHIAVI MASCHIO, PINZE E TRONCHESINI, MARTELLI MAZZETTE E SCALPELLI, CRICHETTI E

BUSSOLE, RACCORDI, SERRAGGIO CONTROLLATO, FORBICI PER ELETTRICISTA, LIME, RIVETTATRICI, TENAGLIE, CESOIE, TAGLIABULLONI, SEGHE METALLO

COLTELLI, CUTTERS E LAME, SEGHE, PIALLE E PIALLETTI, TENAGLIE, MORSETTI, LEVACHIODI, RIVETTATRICI, GRAFFATRICI, UTENSILI PER DECORARE,

MOLE ABRASIVE, DISCHI ABRASIVI, LIME, LAME CIRCOLARI, FRESE

TRAPANI E AVVITATORI ELETTRICI, TRAPANI MULTIFUNZIONE, TERMOSOFFIATORI, SMERIGLIATRICI, TRONCATRICI, IDROPULITRICI, TASSELLATORI, GRAFFATRICI, LEVIGATRICI, ASPIRATORI

MATERIALI E PRODOTTI DA LAVORO:

PORTAUTENSILI:

VALIGIE PER MANUTENZIONE, CARRELLI PORTAUTENSILI, CASSETTE E VALIGIE PORTAUTENSILI, PORTAMINUTERIE, BANCHI DA LAVORO E CAVALLETTI, SCAFFALI, ARREDI PER OFFICINA

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

LIVELLATORI LASER - RUOTE DI MISURAZIONE - MISURATORI LASER - SMART TOOLS - TORCE

STRUMENTI DI MISURA

FLESSOMETRI - ROTELLE METRICHE - LIVELLE - PENNARELLI, TRACCIATORI E MATITE - SQUADRE

ARTICOLI IN METALLO:

VITI (AUTOFILETTANTI PER METALLO, VITI PER LEGNO E TRUCIOLARE, VITI AUTOFILETTANTI PER METALLO, VITI KOVERVIT PER EDILIZIA, VITI PER MATERIALI PLASTICI, ECC.) TASSELLI ED ANCORANTI, CHIODI, GANCI, MORSETTI, MANIGLIE, FUNI ACCIAIO, MOSCHETTONI, TENDOTORI, SERRATURE E ACCESSORI, CERNIERE, RONDELLE, LUCCHETTI

ARTICOLI IN MATERIALI VARI:

CRICCHETTI, FUNI, CATENE, CINGHIE PER SOLLEVAMENTO, MASTICI, STUCCO, COLLA E ADESIVO, NASTRO ADESIVO, LUBRIFICANTI, OLIO DA

TAGLIO EMULSIONANTE, CARTA E TELA ABRASIVA, SCHIUMA POLITERANICA, SIGILLANTI, SILICONI E ACCESSORI, ACQUA DISTILLATA, RIATTIVANTE PER CONTATTI, MASTICE, LIQUIDO ANTIGELO, DETERGENTI PER VETRI, GRASSO LUBRIFICANTE, ACQUA DEMINERALIZZANTE, MUTIPRESE, ADATTATORI PRESE, FASCETTE PER CABLAGGIO, PALETTI, RETI PLASTIFICATE, RETI DA CANTIERE, TELI ANTISTRAPPO

ALTRI ARTICOLI DA LAVORO:

SCALE, TRABATELLI, PONTEGGI, CARTELLONISTICA, BARRIERE E TRANSENNE, DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, SAPONE LIQUIDO, CARTA ASCIUGAMANO

La fornitura di attrezzature prevede articoli sia con motore a scoppio, che alimentazione elettrica e a batteria.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57 D.Lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM) richiamati dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare nell'accordo quadro in oggetto trova applicazione quanto disposto per la Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018).

art. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il presente accordo quadro costituisce parte integrante del Contratto di Fornitura.

art. 6. ELENCO PREZZI A BASE DI GARA

La fornitura del materiale oggetto dell'accordo quadro comprende ogni articolo presente nei cataloghi ufficiali dei seguenti marchi:

- **BETA**
- **MAKITA**
- **STANLEY**
- **USAG**
- **MUSTAD**
- **SICUTOO**

- **SABART**
- **FARAONE**
- **STP**

Per il materiale non presente nei cataloghi sopra indicati si farà riferimento ai cataloghi dei seguenti marchi:

- **SAFIT**
- **VIGLIETTA GROUP**

Il concorrente dovrà presentare ribasso unico che verrà applicato sul listino prezzi dei cataloghi sopra indicati.

Sarà a carico dell'impresa e compreso nel ribasso offerto ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura (costi di trasporto, imballo,

art. 7. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di manutenzione, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme tecniche unificate (UNI), nonché idonei per l'utilizzo da parte del personale del Consorzio.

La gestione della fornitura si articola nel seguente modo:

fornitura di prodotti presenti nei cataloghi ufficiali delle seguenti marchi:

- **BETA**
- **MAKITA**
- **STANLEY**
- **USAG**
- **MUSTAD**
- **SICUTOOL**
- **SABART**
- **FARAONE**
- **STP**

per il materiale non presente nei cataloghi sopra indicati si farà riferimento ai cataloghi dei seguenti marchi:

- **SAFIT**
- **VIGLIETTA GROUP**

Modalità di ordinazione e consegna sono indicati al successivo **art. 9.**

art. 8. CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Consorzio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

art. 9. MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA

1. Modalità di ordinazione

L'ordinativo del materiale potrà avvenire solo ed esclusivamente mezzo e-mail. Nessun materiale potrà essere ordinato personalmente dai dipendenti del Consorzio.

Eseguito l'ordine dal Consorzio, che avverrà tramite modulo in formato Excel, l'impresa aggiudicataria dovrà compilarlo segnando il prezzo da listino e il prezzo offerto, e rispedito al Consorzio stesso (**Allegato A**).

Sono previste le seguenti tipologie di ordinativo:

- Urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 4 giorni dall'ordinazione. La dichiarazione d'urgenza deve essere fatta per iscritto, all'atto dell'ordine dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

- Non urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 10 giorni dall'ordinazione.

Il Fornitore dovrà garantire **fino a tre consegne per ogni mese** durante il periodo di durata del contratto.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione della fornitura esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile Unico del Progetto.

Le forniture verranno eseguite in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

2. Modalità di consegna

La consegna dei materiali dovrà avvenire direttamente presso l'ingresso principale del Consorzio in Piazza della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale, previo contatto telefonico da parte del corriere al numero che verrà comunicato al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

La consegna dei materiali dovrà avvenire con orari di consegna compresi tra le ore 9,00 e le ore 14,00, dal lunedì al venerdì, salvo giornate festive.

Il ritiro del materiale potrà avvenire anche direttamente dal personale del Consorzio presso il punto di vendita del Fornitore, dietro presentazione di copia dell'ordinativo di fornitura.

Sono in ogni caso a carico dell'impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nella sede di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso.

art. 10. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le forniture sono soggette a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ad ogni singola consegna di materiale, verrà redatto un verbale di consegna, verifica e collaudo del bene consegnato. Lo stesso verrà sottoscritto da entrambe le parti. Qualora un rappresentante dell'impresa non fosse presente alle operazioni di collaudo, i verbali verranno notificati a mezzo mail pec.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Nel caso di ritiro diretto sarà il dipendente incaricato del Consorzio a verificare la congruità del prodotto.

Qualora non venga redatto verbale, si intende accettata la fornitura.

I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all'ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell'impresa. Il ritiro dovrà avvenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi seguenti alla verifica della merce, farà fede il verbale di consegna, pena applicazione delle penali previste al successivo **art.16**.

art. 11. GARANZIE

L'assunzione in carico della fornitura da parte del Consorzio non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 1 (uno) anno dalla data di consegna del bene.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità indicate al precedente **art. 9**.

art. 12. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione prima dell'esecuzione dell'accordo quadro provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

art. 13. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

art. 14. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

art. 15. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

art. 16. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- In caso di ritardo totale o parziale nella consegna rispetto ai termini di cui **all'art. 9: l'1%** (uno per cento) del prezzo del bene ordinato per

ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti.

- In caso di ritardo nel ritiro della merce rifiutata: **l'1%** (uno per cento) del prezzo del bene rifiutato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
- In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi: **l'1%** (uno per cento) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.

La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera del **2 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

art. 17. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per quindici giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

art. 18. RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

art. 19. PAGAMENTO DELLE FATTURE

La fatturazione dovrà avere cadenza bimestrale.

Sulle fatture dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:

- il codice commerciale dell'articolo somministrato,
- il prezzo di listino della casa costruttrice,
- il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara,
- le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti,

I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su PDF separato.

Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco del Consorzio è: NYBA14K.

Sulle fatture elettroniche PA dovrà inoltre essere riportata l'esatta intestazione seguente:

il documento fiscale dovrà obbligatoriamente riportare, pena l'irricevibilità della fattura, il Codice incarico, CIG evidenziati in oggetto e i dati bancari necessari per il pagamento (Codice IBAN, Banca, Agenzia, numero di c/c bancario). In caso di mancato inserimento del Codice incarico, CIG la fattura verrà respinta.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

art. 20. REVISIONE PREZZI DELL'APPALTO ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al codice dei contratti.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

In conformità all'art. 59, co. 5 bis del codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, è fatta salva la facoltà sia per l'Impresa che per la Stazione Appaltante di non procedere alla stipula.

Quando in fase di esecuzione dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

art. 21. VARIANTI E VARIANTI ENTRO IL 20 PER CENTO

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene.

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

art. 22. GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro.

art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO. SUBAPPALTO.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro. Sarà autorizzato il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

art. 24. FORO COMPETENTE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea ed è esclusa la competenza arbitrale.

art. 25. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

art. 26. TRATTAMENTO DATI

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Piazza della Repubblica, 4, Venaria Reale (TO) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo@pec-lavenariareale.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati – *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è l'Avv. Anna Schiaffino ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail dpo@lavenariareale.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai

concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGATO A - MODELLO PER ORDINATIVO FORNITURA

Fornitura di materiali e attrezzature per attività manutentive giardini e attività edili e impiantistiche							
ELENCO PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA N. 000							
n. Ord.	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantitavo fornitura (A)	Prezzo di listino (B)	Prezzo al netto del ribasso (C)	Importo di listino (A)x(B)	Importo al netto del ribasso (A)x(c)
1		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25		n.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE						0,00	0,00

Il responsabile dell'esecuzione del Contratto